



POLICY

WHISTLEBLOWING

Sommario

1. Inquadramento normativo.....	3
2. Definizioni.....	6
3. Principi generali e scopo della Policy Whistleblowing	8
4. Persone che possono effettuare la segnalazione interna	9
5. Contenuti, oggetto, modalità e destinatario della segnalazione interna	10
5.1. Il contenuto della segnalazione.....	10
5.2. L’oggetto della segnalazione	11
5.3. Canali, modalità e destinatario della segnalazione interna	15
6. Segnalazioni anonime interne.....	15
7. Verifica della ammissibilità e fondatezza della segnalazione interna	16
8. Misure di protezione del Whistleblower.....	18
8.1. Obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante.....	18
8.2. Misure di protezione in favore di colui che effettua la segnalazione, la denuncia, la divulgazione pubblica.....	20
9. Responsabilità della persona segnalante	20
10. Procedura di trasmissione, ricezione, gestione e conservazione delle segnalazioni interne.	21
10.1. Fase 1 – Iter della segnalazione.....	21
10.2. Fase 2 – Conservazione della segnalazione.....	22
11. Attività dell’Organismo di Vigilanza.....	23
12. Garanzie in ordine alla conformità a legge del trattamento dei dati – privacy	24
13. Rinunce e transazioni	24

1. Inquadramento normativo

La presente Policy costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la società TNT SNC (di seguito, per semplicità, anche solo la “Società”) si è dotata al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito per brevità anche il “Decreto”) e del D.Lgs n. 24/2023.

La disciplina relativa al Whistleblowing è stata introdotta in Italia con la Legge 190/2012 ed era riferita originariamente al settore pubblico: nel 2017, con la Direttiva n. 2004/39/CE, approvata in Italia con il D.Lgs n. 179/2017, essa è stata estesa al settore privato, diventando uno dei principali strumenti di compliance aziendale, tanto da far modificare il D.Lgs n. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha quindi disciplinato la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e la divulgazione pubblica di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e di tutela dei segnalatori che ne siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Oltre al settore del pubblico impiego, dove le disposizioni si applicano alla globalità degli enti pubblici, per i soggetti del settore privato la disciplina dettata dal D.Lgs n. 24/2023 si applica: (I) ai soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (II) ai soggetti che, pur non avendo impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori, si occupino di mercati finanziari e prevenzione di riciclaggio e del finanziamento di terrorismo; (III) a coloro che adottano modelli di gestione e di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (a prescindere dal numero di lavoratori impiegato).

Le tutele previste si applicano a coloro che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché ai c.d. facilitatori, colleghi di lavoro , parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. Oggetto delle segnalazioni

sono sia le violazioni già perpetrate che quelle non ancora commesse, ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo, quanto ancora atti, comportamenti od omissioni che il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni.

Per quanto qui di interesse, il D.Lgs n. 24/2023 assicura e disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, e non le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o il loro rapporto con figure gerarchicamente sovraordinate. Non sono pertanto ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di pubblico dominio, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

La segnalazione può avvenire tramite gli strumenti messi a disposizione dall'ente o dalla azienda privata presso cui è svolta la prestazione lavorativa.

Le persone individuate dall'Ente a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e ricevere le relative istruzioni al trattamento.

I soggetti del settore privato cui si applica la nuova normativa sono tenuti ad attivare i propri canali di segnalazione e dovranno garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato ovvero ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità telematiche, secondo le istruzioni di seguito indicate. Sul sito www.tntresine.it, nella apposita sezione denominata "Whistleblowing", è possibile scaricare un modulo da

utilizzare per effettuare la segnalazione. I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione/discriminazione in funzione dell'attività.

L'implementazione di un sistema di segnalazione non rappresenta più solo un elemento di etica aziendale, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico che, se non adempiuto, può essere sanzionato. Infatti, l'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231/2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Il sistema di gestione del Whistleblowing rappresenta una parte del più ampio modello organizzativo di cui l'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare il funzionamento e, tra le altre opzioni, l'Organismo di Vigilanza può essere individuato come destinatario autonomo e indipendente delle segnalazioni (questa funzione si ritiene coerente con i compiti a esso spettanti, nonché con gli obblighi di informazione nei suoi confronti previsti dal Decreto 231). Questa, per l'appunto, è la scelta operata da TNT.

2. Definizioni

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Facilitatore: la persona che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione, la cui identità è tutelata come quella del Segnalante stesso

Gestore delle Segnalazioni: la persona o il team di persone, interne o esterne, dell'Organismo di Vigilanza di TNT SNC, individuate per la gestione delle Segnalazioni

Informazioni sulle violazioni: informazioni o sospetti fondati su Violazioni che sono state commesse o che potrebbero essere commesse nella organizzazione di TNT SNC.

Persona coinvolta: la persona menzionata nella Segnalazione, o nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o la persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente

Riscontro: comunicazione al Segnalante su come la segnalazione è stata o sarà gestita

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Segnalante: la persona che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo

Segnalazione: la comunicazione di informazioni sulle Violazioni

Soggetti del settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: (I) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 (cinquanta) lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato; (II) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 (cinquanta) lavoratori

subordinati; (III) adottano Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001

Soggetti del settore pubblico: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house

Violazioni: azioni o comportamenti contrari alle nostre politiche interne e alla legge, come meglio individuate al periodo che segue

Whistleblowing: il processo di Segnalazione degli illeciti che comportino Violazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023

Sono definite violazioni – e sono soggette alla segnalazione - tutti i comportamenti, atti od omissioni che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità di TNT SNC, e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici,
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo,
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti,
 - d. sicurezza dei trasporti,
 - e. tutela dell'ambiente,
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare,
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali,
 - h. salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Attraverso la segnalazione, la persona segnalante contribuisce all'emersione di fenomeni di degenerazione e malfunzionamento del sistema interno alla singola gestione societaria e, inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione del rischio di commissione di reati e di situazioni comunque pregiudizievoli per l'integrità dell'Ente e, conseguentemente, anche per l'interesse pubblico collettivo.

3. Principi generali e scopo della Policy Whistleblowing

Con la presente policy TNT SNC si prefigge di:

- concorrere a tutelare ed incoraggiare tutti coloro che, a tutela dell'integrità di TNT SNC, segnalino informazioni sulle violazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- chiarire i principi ispiratori dell'istituto ed il destinatario delle segnalazioni interne ed esterne;
- precisare il ruolo dell'Organismo di Vigilanza rispetto alle segnalazioni;
- definire le modalità di gestione delle segnalazioni interne, attraverso un iter procedurale definito, che preveda tempi certi per l'avvio e la conclusione dell'attività istruttoria;
- articolare le modalità operative da seguire per tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del contenuto della segnalazione medesima, nonché dell'identità delle persone coinvolte e di eventuali soggetti indicati: e ciò nel rispetto delle previsioni normative in materia di trattamento dei dati;
- enunciare le misure di protezione garantite alla persona segnalante ed agli altri soggetti tutelati;
- enunciare i profili disciplinari delle segnalazioni (meglio definiti nel Sistema Disciplinare parte integrante del Modello 231 adottato da TNT SNC);
- specificare i soggetti che possono (e sono tenuti, in forza del Codice Etico) ad effettuare la segnalazione interna;
- disciplinare oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione interna;
- fornire informazioni ed indicazioni circa le modalità e le condizioni per effettuare una segnalazione esterna, una denuncia o una divulgazione pubblica.

La presente Policy ha anche lo scopo di rimuovere i fattori che possono disincentivare od ostacolare il ricorso all'istituto del whistleblowing ovvero l'abuso di tale istituto, come ad esempio dubbi o incertezze in ordine alle modalità da seguire per l'inoltro di una segnalazione, alla gestione ed agli effetti della segnalazione, nonché ai timori di ritorsioni o discriminazioni, ovvero di dispersione/diffusione del dato personale o sensibile segnalato e trattato.

L'obiettivo perseguito è pertanto quello di fornire al whistleblower (o persona segnalante) chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari delle segnalazioni e alle modalità di trasmissione delle stesse, nonché in ordine alle forme di tutela riconosciute e garantite dall'Ordinamento.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni della Società assicura, infatti, la riservatezza dell'identità del segnalante (ed altresì della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione e del c.d. facilitatore, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione) fin dal momento di ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

4. Persone che possono effettuare la segnalazione interna

Le segnalazioni possono (e devono secondo il Codice Etico adottato da TNT SNC, cui si rimanda) essere effettuate, in particolare, dalle seguenti persone:

- a) dipendenti, a qualsiasi titolo, e soci di TNT SNC;
- b) lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo, che svolgono la propria attività in favore di TNT SNC, come definiti dal D.Lgs n. 24/2023;
- c) lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o di servizi o che realizzano opere in favore di TNT SNC;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di TNT SNC;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso TNT SNC;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di TNT SNC, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Fermo quanto disposto dall'art. 3 comma 5 e dagli art. 16 e seguenti del D.Lgs n. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico, anche di fatto, è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante in processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, al venire meno del rapporto di fatto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Policy - fermo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs n. 24/2023 – non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra indicati alle lettere da a) a f), inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni in materia.

La presente Policy si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di TNT SNC e non anche nel diverso contesto dell'impresa o di altra organizzazione che il segnalante rappresenta o per la quale opera.

5. Contenuti, oggetto, modalità e destinatario della segnalazione interna

5.1. Il contenuto della segnalazione

TNT SNC ha attivato canali di segnalazione interna - disciplinando le modalità per effettuare e gestire le segnalazioni con la presente Policy.

Per dare attuazione alle vigenti previsioni e per essere efficace e idoneo, il Modello 231, infatti, deve indicare il destinatario delle segnalazioni, vale a dire il soggetto, l'organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni oggetto della nuova disciplina. L'opzione organizzativa più efficace deve essere individuata dall'Ente anche sulla base delle caratteristiche dimensionali e organizzative. In tal senso, TNT SNC ha individuato l'Organismo di Vigilanza monocratico quale destinatario e gestore dei canali di segnalazioni interne ai sensi di legge, in ragione delle caratteristiche della organizzazione aziendale.

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il l'OdV monocratico di TNT SNC possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti necessari per il riscontro della

ammissibilità e fondatezza dei fatti sottoposti alla propria attenzione e per gli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.Lgs n. 24/2023.

A tale scopo la segnalazione dovrà contenere quantomeno gli elementi di seguito indicati:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta in ambito aziendale;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di individuare il soggetto ovvero i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito al fatto oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possano suffragare la fondatezza dei fatti segnalati;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza di tali fatti.

5.2. L'oggetto della segnalazione

Premesso e ribadito che:

- l'istituto del Whistleblowing è volto alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui un soggetto sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- benché il D.Lgs n. 231/2001 menzioni soltanto gli apicali ed i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza quali titolari del potere/onere di segnalazione, TNT SNC ritiene maggiormente rispondente alle finalità preventive dell'istituto per come disciplinato dal D.Lgs n. 24/2023 estendere tale potere/onere, tramite espressa previsione del Codice Etico, anche ai propri collaboratori in genere ed ai soggetti indicati alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) del comma 3 e al comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs n. 24/2023;
- TNT SNC nel proprio Sistema Disciplinare ha previsto sanzioni disciplinari in relazione all'omesso o abusato ricorso alla segnalazione prevista dalla presente Policy, alla violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni, nonché alla violazione del divieto di ritorsione e di condotte discriminatorie.

Oggetto della segnalazione, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e delle informazioni sulle violazioni ai sensi del D.Lgs n. 24/2023, sono:

(I) le condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs n. 231/2001, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6 dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24/2023;

(II) le violazioni del Modello 231 adottato dalla Società, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24/2023;

(I) le informazioni sulle violazioni e quindi informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti: a) violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nei rapporti con TNT SNC; b) elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Per condotta illecita rilevante, TNT SNC intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, dolosa o colposa - avvenuta in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e sociale e che abbia ripercussioni sulla stessa - che arrechi o che possa arrecare vantaggio, ovvero danno o pregiudizio (anche di immagine) alla Società, ed altresì che leda o possa ledere l'integrità di quest'ultima, allorché detta condotta:

(I) violi disposizioni normative, nazionali o comunitarie, o regolamentari;

(II) integri, anche nella forma tentata, i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs n. 231/2001;

(III) si ponga in contrasto con le previsioni e prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato finalizzate alla prevenzione, al trattamento ed alla minimizzazione del rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs n. 231/2001 (e, in particolare, dei reati oggetto della Parte Speciale del Modello 231).

Per violazioni del proprio Modello 231, TNT SNC intende, prudenzialmente, tutte le significative e/o reiterate inosservanze connesse all'attuazione del Modello 231 stesso (compresi: il Codice Etico e la presente Policy Whistleblowing).

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono oggetto di segnalazione ai sensi della presente Policy i seguenti comportamenti:

- indebita promessa o dazione di denaro o altre utilità a consulenti e fornitori, ovvero a pubblici ufficiali ed a incaricati di pubblico servizio;
- falsificazione di dati e/o informazioni in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, ovvero in materia contabile, commerciale e tributaria;
- condotte attive od omissive integranti i reati presupposto previsti dal D.Lgs n. 231/2001, ovvero comunque illecite, disoneste o ingannevoli;
- significative e/o reiterate violazioni delle prescrizioni e procedure in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- significative e/o reiterate violazioni delle prescrizioni e procedure in materia ambientale;
- significative e/o reiterate inosservanze, ad opera delle funzioni e/o degli organi aziendali a ciò preposti e comunque interessati, degli obblighi e delle tempistiche dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza o altri organi sociali previsti dal Modello 231 della Società;
- inosservanza delle regole procedurali del Sistema Disciplinare, condizionamento indebito e/o ostacolo all'esercizio della funzione disciplinare, utilizzo improprio della funzione disciplinare medesima;
- significative e/o reiterate inottemperanze alle previsioni del Codice Etico rilevanti ai fini del D.Lgs n. 231/2001;
- significativa e/o reiterata violazione delle regole di comportamento e protocolli contenuti o menzionati in una Parte Speciale del Modello;
- omessa segnalazione, ove prevista, ai sensi della presente Policy;
- violazione della riservatezza nella gestione della segnalazione di cui alla presente Policy;
- atti, comportamenti e provvedimenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti della persona segnalante e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione di cui alla presente Policy.

L'eventuale rivelazione da parte del segnalante di segreti d'ufficio, professionali, scientifici, aziendali o industriali non costituirà fonte di responsabilità, né reato, né violazione dell'obbligo di fedeltà al datore di lavoro. Tale regime di esenzione non opera:

a) qualora la segnalazione venga effettuata con modalità eccedenti rispetto a quelle necessarie per la eliminazione/soppressione/prevenzione dell'illecito o della violazione ai sensi del D.Lgs n. 24/2023 e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali di

comunicazione espressamente previsti al punto 5.3 che segue e per comportamenti, atti ed omissioni non collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica;

b) qualora l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza/difesa anche in sede giudiziaria/amministrativa con TNT SNC o con la persona fisica interessata dalla segnalazione.

TNT SNC vuole sottolineare che la presente Policy non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di contrattuale, ovvero rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dei vari Responsabili.

È vietato, e potrebbe essere fonte di responsabilità, in ogni caso:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'invio di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Tali condotte, insieme all'invio di segnalazioni comunque effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, palesemente infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, saranno sanzionabili in conformità al Sistema Disciplinare adottato da TNT SNC.

Si specifica che nei casi di cui sopra, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché le altre misure di tutela del segnalante previste dalla Società, non saranno garantite.

5.3. Canali, modalità e destinatario della segnalazione interna

In TNT SNC il soggetto competente a ricevere e dare seguito alle segnalazioni - ed in quanto tale espressamente autorizzato a trattare/gestire/processare/conservare le stesse, quale responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e art. 18 del D.Lgs n. 51/2018 - è stato individuato nell'Organismo di Vigilanza monocratico.

La Società mette a disposizione della persona segnalante appositi canali di segnalazione interna finalizzati a garantire il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni della presente Policy e della normativa.

Le segnalazioni interne possono essere trasmesse a TNT SNC – e per essa all'Organismo di Vigilanza monocratico della Società cui è affidata la ricezione delle segnalazioni interne e la gestione dei canali di tali segnalazioni interne ai sensi di legge, come segue:

- all'indirizzo di posta elettronica certificata wbtnt@pec.it;
- a mezzo raccomandata all'indirizzo di posta tradizionale: Valentina Ciani, via dei Pini 18/bis – 33040 Corno di Rosazzo (UD);
- oralmente, chiedendo un incontro diretto con l'ODV.

La gestione delle segnalazioni interne è riservata all'Organismo di Vigilanza, il quale ne cura la protocollazione in via riservata (annotando la segnalazione ricevuta in un apposito registro delle segnalazioni istituito in formato digitale ed accessibile solo all'Organismo di Vigilanza monocratico).

L'Organismo di Vigilanza non partecipa alla adozione di eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi della Società competenti.

6. Segnalazioni anonime interne

Le segnalazioni anonime - vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore - sono equiparate a segnalazioni ordinarie da trattare secondo i regolamenti interni della Società e non secondo la presente Policy: essere saranno considerate solo se relative a fatti di particolare gravità e comunque adeguatamente circostanziate e utilmente riscontrabili a giudizio dell'Organismo di Vigilanza ("OdV").

Il segnalante o denunciante anonimo - ove successivamente identificato e che ha comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni - può comunque beneficiare della tutela garantita per legge a fronte di misure ritorsive: ne consegue che le segnalazioni anonime verranno comunque registrate e conservate per un periodo di 5 anni (decorrenti dalla data di ricezione), rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi all'ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Salvo quanto sopra, le misure di protezione tipiche dell'istituto del Whistleblowing verranno garantite da TNT SNC solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi e nel rispetto di quanto stabilito dal Capo III del D.Lgs n. 24/2023.

Rimane sempre impregiudicato il diritto del segnalante di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

7. Verifica della ammissibilità e fondatezza della segnalazione interna

La verifica della ammissibilità della segnalazione interna e della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione medesima costituiscono attività riservata all'OdV.

Tutta la procedura avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, nel rispetto delle previsioni di legge.

All'OdV è riservata ogni attività istruttoria necessaria o utile, compresa l'audizione personale del segnalante e della persona segnalata, nonché di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, e l'acquisizione di documenti o il compimento di attività ispettive o di accesso ai luoghi.

La comunicazione della segnalazione ad altre strutture/funzioni aziendali per finalità istruttorie costituisce compito esclusivo e riservato all'OdV e avrà riguardo soltanto al contenuto della segnalazione medesima, con espunzione di tutti i riferimenti e gli elementi dai quali risulti anche astrattamente possibile una individuazione dell'identità del segnalante.

Qualora - all'esito delle valutazioni dell'OdV e nel termine tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione – quest'ultima risulti:

a) ammissibile e fondata: l'Organismo di Vigilanza in relazione alle cause, alla natura, alla gravità ed agli effetti della violazione, provvederà a:

I) inoltrare la segnalazione al responsabile della funzione disciplinare ed altresì all'Organo Amministrativo per le conseguenti determinazioni: in caso di inoltro della segnalazione verranno comunicati esclusivamente i contenuti della stessa, espungendo ed anonimizzando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata;

II) proporre e/o richiedere ogni altra iniziativa od attività conseguente e volta a garantire il rispetto e/o l'aggiornamento del Modello 231 adottato e/o delle procedure aziendali e comunque la tutela di TNT SNC;

III) comunicare alla persona segnalante informazioni circa il seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione della violazione;

b) non ammissibile o infondata: l'Organismo di Vigilanza provvederà alla archiviazione della segnalazione, comunicando un tanto al segnalante, e riferirà al responsabile della funzione disciplinare e/o all'Organo Amministrativo – per i provvedimenti, anche sanzionatori, di competenza - ove la segnalazione appaia effettuata con dolo o colpa grave, ovvero di abuso dell'istituto del Whistleblowing.

Nel caso di condotte penalmente rilevanti l'informazione verrà trasmessa direttamente all'Organo Amministrativo per le determinazioni dello stesso, Organo che sarà coinvolto anche nel caso dalla segnalazione emergano necessità di revisione dell'organizzazione o della attività della Società.

L'OdV in ogni caso provvederà a relazionare l'Organo Amministrativo, nell'ambito della sua reportistica periodica, in merito alla gestione delle segnalazioni ricevute.

Si precisa che non compete all'Organismo di Vigilanza accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da TNT SNC.

8. Misure di protezione del Whistleblower

8.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'identità della persona che segnala, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulga pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (e comunque l'identità dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.Lgs n. 24/2023, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione) ed altresì qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate – senza il consenso espresso della stessa persona segnalante - a persone diverse dall'Organismo di Vigilanza.

La riservatezza comprende anche il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc.), l'identità della persona segnalante e dei soggetti comunque coinvolti nella segnalazione viene protetta in ogni contesto successivo alla ricezione della segnalazione stessa, la quale viene processata in forma anonimizzata e con il rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (ed ulteriori norme nazionali e comunitarie in materia), nonché delle disposizioni del D.Lgs n. 24/2023.

L'associazione logica tra il contenuto di una segnalazione e l'identità dell'autore della segnalazione stessa è sempre garantita dall'impiego di idonei strumenti.

Fatte salve le eccezioni legislativamente previste, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che risultano coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità della persona segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso della persona segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Il D.Lgs 24/2023 specifica i casi di deroga (nel caso di procedimenti penali, procedimenti contabili e disciplinari) e prevede le relative garanzie:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. che disciplina il segreto investigativo;
- nell'ambito del procedimento contabile, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- in riferimento ai procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In questi casi - ovvero quando viene rivelata l'identità del segnalante - si prevede l'obbligo di comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, in linea con quanto richiesto dall'art. 16 della direttiva europea.

Va evidenziato che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del D.lgs. n. 33/2013.

8.2. Misure di protezione in favore di colui che effettua la segnalazione, la denuncia, la divulgazione pubblica

TNT SNC fa espresso ed incondizionato divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti od indiretti, nei confronti di colui che effettua la segnalazione, la denuncia, la divulgazione pubblica per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica e la violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.

TNT SNC ribadisce che nei confronti del dipendente/socio/collaboratore (a qualsiasi titolo) che effettua una segnalazione o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o una divulgazione pubblica non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente o meno effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente od indirettamente alla segnalazione/denuncia/divulgazione stessa.

Si specifica che per misure discriminatorie si intendono (in particolare ed a titolo esemplificativo) le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione o che comunque determini condizioni di lavoro deteriori.

La persona che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o una divulgazione pubblica - salva la facoltà di rivolgersi all'ANAC ex art. 19 del D.Lgs 24/2023 - ne dà notizia circostanziata all'OdV e quest'ultimo, all'esito di sommaria istruttoria preliminare, comunica l'ipotesi di discriminazione/ritorsione al responsabile della funzione disciplinare di TNT SNC e/o all'Organo di Controllo per le conseguenti determinazioni.

Analogamente l'OdV procederà in ipotesi di violazione degli obblighi di protezione della persona segnalante previsti dalla Società e dal capo III del D.Lgs n.24/2023 (ed in particolare della riservatezza circa l'identità del segnalante stesso).

9. Responsabilità della persona segnalante

Il presente Protocollo lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare della persona segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ovvero comunque rilevante ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì

fonte di responsabilità - in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi - eventuali forme di abuso dell'istituto, quali le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto denunciato/segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

10. Procedura di trasmissione, ricezione, gestione e conservazione delle segnalazioni interne

Le segnalazioni interne di violazioni verranno effettuate utilizzando i canali riservati e secondo le modalità meglio specificate nel precedente paragrafo 5.3.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza di TNT SNC dovrà essere trasmessa a quest'ultimo, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Dei dati identificativi del segnalante (come degli altri soggetti interessati e/o coinvolti dalla segnalazione e della inerente documentazione) è garantita la custodia in modalità crittografata.

10.1. Fase 1 – Iter della segnalazione

Al ricevimento di una segnalazione ai sensi della presente Policy, indipendentemente dal canale utilizzato, l'OdV di TNT SNC provvederà con tempestività:

(I) a compilare il Registro delle segnalazioni, in cui vengono riportati:

1. il numero progressivo della segnalazione che ne consente la identificazione univoca;
2. la data di ricezione della segnalazione;
3. il canale di ricezione utilizzato dal segnalante;
4. la classificazione della segnalazione (ammissibile/non ammissibile – fondata/non fondata);
5. risultanze emerse e conclusioni.

(II) a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;

(III) a mantenere le necessarie interlocuzioni con la persona segnalante, richiedendo se del caso alla medesima integrazioni;

(IV) a dare corretto seguito alle segnalazioni ricevute (per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate);

(V) a fornire riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dello stesso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la presentazione della segnalazione (per riscontro si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione).

Fermo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a)-b)-c)-d) del D.Lgs n. 24/2023, l'OdV - in presenza di segnalazione che non debba costituire oggetto di un provvedimento di archiviazione – richiede, ove necessario od utile, chiarimenti alla persona segnalante e/o alla persona coinvolta e/o a eventuali altri soggetti, con l'adozione delle necessarie cautele, e svolge l'attività necessaria, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nel termine di giorni 60 da quando riceve la segnalazione, termine prorogabile ad insindacabile giudizio dell'OdV e purché ricorrano giustificate ragioni da esplicitare in sede di chiusura dell'esame della segnalazione.

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di whistleblowing non dispone di poteri coercitivi. Laddove la persona segnalante e gli altri soggetti eventualmente coinvolti non intendano partecipare ovvero collaborare alle attività istruttorie, l'OdV potrà avvalersi dei rimedi previsti dal Sistema Disciplinare di TNT SNC (cioè, della informativa alla funzione preposta) e, se del caso, comunicare tale circostanza – laddove la segnalazione del whistleblower risultasse meritevole di avere successivo corso presso l'Autorità Giudiziaria – ai competenti Organi sociali.

10.2. Fase 2 – Conservazione della segnalazione

L'OdV cura la conservazione di ogni segnalazione ricevuta e ciò anche su supporto informatico per un termine di cinque anni: un tanto nel rispetto delle previsioni normative ed al fine, in particolare, di evitare ogni abusiva od illecita utilizzazione, diffusione, comunicazione o dispersione delle segnalazioni e del contenuto delle stesse, nonché nel

rispetto delle garanzie di legge in materia di trattamento dei dati personali e delle previsioni del Regolamento UE 2016/679: un tanto sia con riferimento alla persona segnalante, che alla persona coinvolta, che al facilitatore, che alle persone menzionate nella segnalazione”

11. Attività dell’Organismo di Vigilanza

È compito proprio dell’Organismo di Vigilanza - quale soggetto esterno ed autonomo, cui è affidata da TNT SNC la gestione del canale di segnalazione interna:

- a) supportare TNT SNC nella predisposizione della presente Policy;
- b) vigilare sull’attività di modifica/aggiornamento del Modello 231 con riferimento alla presente Policy;
- c) ricevere e dare seguito alle segnalazioni e conservare la relativa documentazione;
- d) gestire i canali di segnalazione interna, attivati da TNT SNC e - ad opera della Società stessa - oggetto di adeguate informative ai terzi;
- e) svolgere le attività previste dal comma 1 lett. a) – b) – c) - d) dell’art. 5 e dal comma 8 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023;
- f) gestire il processo di analisi e valutazione della segnalazione interna di informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) nn. 2)-3)-4)-5)-6) e lett. b), proponendo i conseguenti atti e provvedimenti alle funzioni od organi competenti della Società;
- g) provvedere con tempestività a compilare e mantenere aggiornato il “Registro delle segnalazioni”;
- h) vigilare sul rispetto del divieto di ritorsione, proponendo alle funzioni od organi competenti della Società i provvedimenti conseguenti;
- i) vigilare, per quanto di competenza, sulla commissione degli illeciti previsti al comma 1 – lettere a), b), c) - dell’art. 21 del D.Lgs n. 24/2023 proponendo alle funzioni od organi competenti della Società l’irrogazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare ove vengano accertati tali illeciti;
- j) vigilare – per quanto di competenza – sul corretto utilizzo dei canali informativi interni da parte delle persone segnalant;
- k) sovrintendere alla formazione dei dipendenti/soci/amministratori di TNT SNC sul tema del Whistleblowing e sulla presente Policy;

l) eseguire quanto sopra sulla base delle istruzioni ricevute da TNT SNC quale titolare del trattamento” ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR e del D.Lgs n. 24/2023.

12. Garanzie in ordine alla conformità a legge del trattamento dei dati – privacy

Il trattamento dei dati personali correlato all’implementazione e al funzionamento della procedura in materia di Whistleblowing trova la propria legittimazione in un obbligo di legge e nel perseguimento di un interesse meritevole di tutela del titolare del trattamento.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 del D.Lgs n. 24/2023, titolare del trattamento degli stessi è la Società, mentre l’OdV è soggetto responsabile del trattamento (ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016) e responsabile della conservazione e dell’integrità del dato.

TNT SNC ha provveduto a definire la presente Policy nel rispetto delle previsioni degli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 24/2023.

I dati relativi alle segnalazioni interne verranno conservati per il periodo di cinque anni, fermo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs n. 24/2023.

La conservazione dei dati avverrà in forma anonimizzata: l’associazione di una segnalazione all’identità della persona segnalante, nonché della persona coinvolta, potrà essere effettuata esclusivamente dall’OdV.

In ogni momento colui che ha effettuato la segnalazione interna potrà prendere conoscenza dell’iter della relativa procedura e degli esiti della segnalazione stessa nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 24/2023 (ed in particolare dell’art. 12).

Vi è obbligo di proteggere l’identità della persona segnalante della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione, del facilitatore.

13. Rinunce e transazioni

TNT SNC sottolinea che l’art. 22 del D.Lgs n. 24/2023 stabilisce che “le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste nel D.Lgs. stesso non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo

2113, quarto comma, del codice civile”: e quindi salvo il caso di accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.), dinnanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.), innanzi alle sedi di certificazione (art. 31 comma 13 L. 182/2010), innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412 ter c.p.c.), presso i collegi di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412 quater c.p.p.).